Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Lunedì, 14 novembre 1932 - Anno XI** **Numero 262**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. dott. Antonio Mosconi a Ministro di Stato.

S. M. il Re, con decreto in data 10 corrente, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato l'on. dott. Antonio Mosconi, senatore del Regno.

(6923)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1430.

Trasformazione dell'archivio notarile mandamentale di Bevagna in archivio notarile comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949, col quale l'archivio notarile di Bevagna venne conservato come archivio notarile mandamentale, ai termini dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900;

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, col quale fu soppressa la pretura con sede in detto Comune;

Ritenuto che il succitato archivio, anteriormente alla sua istituzione come archivio notarile mandamentale, esisteva quale archivio notarile comunale con deposito di atti originali;

Vista l'istanza del podestà del comune di Bevagna per la trasformazione dell'anzidetto archivio da mandamentale in comunale, e visti, altresì, i pareri dell'avvocato generale presso la sezione della Corte d'appello e del capo dell'archivio notarile distrettuale di Perugia;

Visti gli articoli 246 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Bevagna è trasformato in archivio notarile comunale per la conservazione degli atti originali, che già vi si trovavano depositati al momento della istituzione dell'archivio mandamentale. Le copie certificate conformi degli atti notarili, che dalla data anzidetta gli uffici del registro vi hanno depositate, saranno conservate nell'archivio notarile mandamentale di Foligno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1431.

Soppressione del Regio consolato in Bagdad ed istituzione di una Regia legazione nell'Irak.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Visto il Nostro decreto 1° maggio 1932, n. 594;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro consolato in Bagdad è soppresso.

Art. 2.

È istituita una Nostra legazione nell'Irak, con sede in Bagdad.

L'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare della Nostra legazione anzidetta e dell'interprete in servizio presso la Legazione stessa è fissato rispettivamente in L. 32.000 e in L. 4400.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 40. — FERZI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1432.

Passaggio di Confraternite della provincia di Vercelli alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1432. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, passano alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera *c*), del Concordato con la Santa Sede, le seguenti Confraternite della provincia di Vercelli:

1. Fontanetto Po - Confraternita della SS. Trinità;
2. Fontanetto Po - Confraternita dei SS. Apostoli;
3. Fontanetto Po - Confraternita di S. Michele;
4. Crescentino - Confraternita SS. Trinità;
5. Crescentino - Confraternita di S. Bernardino;
6. Crescentino - Confraternita di S. Michele;
7. Biella Piano - Confraternita SS. Trinità;
8. Moncrivello - Confraternita S. Francesco d'Assisi;
9. Arborio - Confraternita SS. Sacramento;
10. Palazzolo Vercellese - Confraternita SS. Trinità;
11. Palazzolo Vercellese - Confraternita SS. Apostoli;
12. Palazzolo Vercellese - Confraternita SS. Angeli;
13. Trino - Compagnia delle Umiliate;
14. Scopa - Confraternita SS. Sacramento;
15. Mollia - Confraternita SS. Sacramento;
16. Tollegno - Confraternita S. Defendente;
17. Riva Valdobbia - Confraternita SS. Sacramento;
18. S. Germano Vercellese - Confraternita SS. Trinità;
19. S. Germano Vercellese - Confraternita Corpus Domini;
20. Borgovercelli - Confraternita S. Caterina;
21. Gattinara - Confraternita SS. Sacramento;

22. Gattinara - Confraternita S. Marta;
23. Gattinara - Confraternita SS. Rosario;
24. Asigliano - Confraternita S. Marta;
25. Asigliano - Confraternita S. Anna;
26. Alagna Valsesia - Confraternita SS. Sacramento;
27. Graglia - Confraternita SS. Trinità e S. Croce;
28. Bianzè - Confraternita della Misericordia;
29. Bianzè - Confraternita SS. Trinità;
30. Pezzane - Confraternita S. Anna;
31. Prarolo - Confraternita SS. Grato e Carlo;
32. Valduggia - Confraternita SS. Sacramento;
33. Valduggia - Confraternita SS. Sacramento in Colma;
34. Valduggia - Confraternita S. Marta nella Parrocchia di Arlezze;
35. Piode - Confraternita SS. Sacramento;
36. Occhieppo Inferiore - Confraternita SS. Rosario;
37. Andorno Micca - Confraternita SS. Nome di Gesù in Sagliano;
38. Andorno Micca - Confraternita del Suffragio;
39. Cossato - Confraternita S. Rocco;
40. Olcenengo - Confraternita SS. Sacramento;
41. Tricerro - Confraternita SS. Nome di Gesù;
42. Villarboit - Confraternita del Suffragio;
43. Rimella - Confraternita SS. Sacramento;
44. Ghislarengo - Confraternita SS. Sacramento;
45. Rive - Confraternita S. Marta;
46. Saluggia - Confraternita S. Francesco d'Assisi;
47. Caresana - Confraternita SS. Rosario;
48. Borgodale - Confraternita SS. Stimmate;
49. Motta dei Conti - Confraternita S. Giov. Battista;
50. Poertengo - Confraternita S. Maria;
51. Magnano - Confraternita S. Marta;
52. Livorno Ferraris - Confraternita S. Francesco;
53. Livorno Ferraris - Confraternita della Misericordia;
54. Livorno Ferraris - Confraternita SS. Trinità;
55. Cigliano - Confraternita S. Croce;
56. Costanzana - Confraternita S. Caterina;
57. Santhià - Arciconfraternita SS. Trinità;
58. Santhià - Confraternita SS. Sacramento;
59. Pray - Confraternita B. V. del Carmine in Pianceri;
60. Portula - Confraternita del Suffragio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1932.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione cooperativa agricola « La Barrese » in Barrafranca e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento dell'Unione cooperativa agricola « La Barrese » in Barrafranca, provincia di Enna;
Veduta la lettera 26 ottobre 1932-X, n. 1668, di S. E. il prefetto di Enna;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Unione cooperativa agricola « La Barrese » in Barrafranca, provincia di Enna, è sciolto, ed il signor Francesco Candurra fu Giuseppe è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della citata legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(6904)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 282 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stoka » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stoka Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Maria Filipcich, nato a Tomadio (Trieste) il 27 maggio 1900 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocca ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Pesaro di Andrea e di Antonia Vattovaz, nata a Capodistria il 19 settembre 1899, ed ai figli: Nives, nata a Trieste il 20 febbraio 1924; Sergio, nato a Capodistria il 16 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5611)

N. 280 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stepancich » (Stjepancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stepancich (Stjepancic) Michele, figlio del fu Giacomo e della fu Maria Toscan, nato a Stridone (Pinguente) il 1° settembre 1906 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Stocovaz di Giovanni e di Antonia Stepancich, nata a Grisignana il 24 novembre 1909, al figlio Aurelio, nato a Capodistria il 4 luglio 1928, ed al fratello Matteo, nato a Pinguente il 20 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5612)

N. 281 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stiepancich » (Stjepancic) è di origine italiana e che in foza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stiepancich (Stjepancic) Antonio, figlio di Antonio e di Giovanna Mikolich, nato a Pinguente il 12 dicembre 1889 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna-Maria Bosich fu Giovanni e di Maria Clun, nata a Portole il 2 ottobre 1892, ed ai figli, Elio, nato a Portole il 2 maggio 1915; Mario, nato a Oltra il 7 marzo 1923; Giuseppe, nato a Oltra il 25 maggio 1926; Olga, nata a Capodistria il 15 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5613)

N. 515 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rubinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Sissa Eufemia ved. Rubinich, figlia del fu Giovanni e della fu Buich Lucia, nata a Cavrano (Pola) il 15 aprile 1886 e abitante a Cavrano n. 52, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rubini » (Sissa Eufemia ved. Rubini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli del fu Giovanni Rubinich, nati a Cavrano: Giovanni, il 10 novembre 1906; Maria, il 2 febbraio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Serra.

(5614)

N. 177 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sincovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sincovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Giurgievich, nato a Buie d'Istria il 14 giugno 1873 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sinico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elisa Bibalo di Giuseppe e di Maria Sincovich, nata a Buie d'Istria il 26 giugno 1876, ed alla figlia Anna, nata a Buie d'Istria il 17 aprile 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5615)

N. 184 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sincovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sincovich Benedetto, figlio del fu Matteo e di Maria Sincovich, nato a Tribano (Buie Istria) il 1° aprile 1901 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sinico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Macovaz di Antonio e di Filomena Sincovich, nata a Buie il 27 aprile 1902, ed ai figli nati a Buie: Matteo, il 25 maggio 1927; Bruna, il 5 marzo 1929; alla madre Maria Sincovich di Antonio e fu Maria Opatich ved. di Matteo Sincovich, nata a Buie d'Istria il 21 luglio 1872, ed alla sorella Giuseppina, nata a Buie d'Istria il 9 novembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5617)

N. 320 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sirol » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sirol Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Mattea Bosaz, nato a Gimino il 24 marzo 1884 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sirolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Bartulich fu Giovanni e di Giovanna Gregorovich, nata a Gimino il 10 gennaio 1904; ed alla figlia Eufemia, nata a Gimino il 15 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5618)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 novembre 1932, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 ottobre 1932-X, n. 252, relativo all'approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 22 ottobre 1932, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

(6906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per l'acquedotto rurale « Casale Vecchio » in provincia di Piacenza.

Con decreto Reale del 15 settembre 1932-X, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1932, registro 15, foglio 340, è stato costituito il Consorzio per l'acquedotto rurale « Casale Vecchio » in comune di Travo (Piacenza) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(6909)

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'acquedotto rurale Casale Vecchio in provincia di Piacenza.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 5721 del 5 novembre 1932, ha approvato con alcune integrazioni lo statuto del Consorzio per l'acquedotto rurale Casale Vecchio in comune di Travo (Piacenza) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 19 giugno 1932.

(6910)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa generale di consumo di Forlimpopoli e Bertinoro, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale, e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6908)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 17)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	577979	175 —	Rizzacasa *Lucia* fu Giambattista, moglie di Elisio Ermenegildo, dom. in Orsogna (Chieti).	Rizzacasa *Maria-Lucia* fu Giambattista, moglie ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	38051	165 —	Codagnone Anna fu Alfonso, dom. a Vasto (Chieti); con usuf. vital. a *De Risis* Concetta fu Camillo, ved. Codagnone.	Codagnone Anna ecc., come contro; con usuf. vital. a *De Ritis* Concetta fu Camillo, ved. Codagnone.
3,50 %	415422	115,50	Fasanaro *Giambattista*, *Antonia*, *Agela* e *Maria* fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Colimodio Anna-Maria fu Angelo, dom. in Vibonati (Salerno).	Fasanaro *Angelo-Giovambattista*, *Francesca-Antonia*, *Angiola* e *Maria-Caterina* fu Vincenzo, minori ecc., come contro.
»	452508	224 —	Fasanaro *Giovambattista*, Antonia, Giuseppa, *Caterina* ed Angelina fu Vincenzo, minori ecc., come la precedente.	Fasanaro *Angelo-Giovambattista*, *Francesca-Antonia*, Giuseppa, *Maria-Caterina* e Angelina fu Vincenzo, minori ecc., come contro.
»	890340	87,50	Costa Clotilde fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Mariani Caterina ved. Costa, presunta assente sotto la curatela temporanea di Pasquale Francesco fu Pietro, dom. a Torino.	Costa Clotilde fu *Giacomo-Luigi*, minore ecc. come contro.
»	633214	77 —	Crisafulli Francesco fu *Giuseppe*, dom. a Mistretta (Messina), ipotecata.	Crisafulli Francesco fu *Luigi*, dom. come contro, ipotecata.
»	206679	175 —	*Franchino* Pietrina di Elisio, moglie di Muscas Vincenzo, dom. in Cagliari.	*Franchini* Pietrina di Elisio, moglie ecc., come contro.
»	469774	87,50	Rossi Giovanni di Francesco, dom. in Agliè (Torino); con usuf. vital. congiuntivo e cumulativo a Rossi *Giacinta* ed Elisabetta fu Francesco, nubili, dom. a Rivarolo Canavese.	Rossi Giovanni ecc., come contro; con usuf. vital. congiuntivo e cumulativo a Rossi *Maria-Luigia-Giacinta* ed Elisabetta fu Francesco, nubili, dom. come contro.
Cons. 5 %	430820	715 —	Bosoni Giuseppe fu Alessandro, assente sotto la curatela di Bosoni Radegonda fu Alessandro, dom. a Cassano Valcuvia (Como); con usuf. vital. a Giani Caterina fu Giovanni, ved. di Bosoni Alessandro, dom. a Cassano Valcuvia (Como).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Giani *Maria-Caterina* fu Giovanni, ved. ecc., come contro.
3,50 % (1902)	10646	150,50	Donato Biagio fu Giovanni-Antonio-Pietro, dom. a Caluso (Torino); con usufr. vital. a *Bertolli Giusta* fu Pietro, nubile, dom. a San Giorgio Canavese (Torino).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Bertot Giustina* fu Pietro, dom. come contro.
3,50 % »	787558 787559	35 — 35 —	*Imbelloni* Rita / *Imbelloni* Emilia } di Roberto, *nubili*, dom. a Roma; con usuf. vital. a Baccini Francesca fu Francesco, ved. di Martuscelli Enrico.	*Imbellone* Rita / *Imbellone* Emilia } di Roberto, *minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Roma; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % »	149198 172603	1000 — 2500 —	Rolandelli Cesare di *Gaspare*, dom. a Buenos Ayres colla prima rendita ed a Maissana (Genova) nella seconda rendita; con usuf. a Rolandelli *Gaspare* fu Giovanni, dom. a Maissana (Genova).	Rolandelli Cesare di *Giovanni-Gaspare-Florindo*, dom. come contro; con usuf. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	385020	35 —	Castagno *Antonia-Maria* di Filippo, moglie di Ferrero Giuseppe, dom. a Torino.	Castagno *Maria-Antonia* di Filippo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	77115	70 —	Maestri *Giuseppe* di *Giuseppe-Andrea*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in S. Angelo Lodigiano (Milano).	Maestri *Angelo* di *Andrea*, minore ecc. come contro.
»	243786	40 —	Angeloro *Ottavio* fu Francesco, minore sotto la tutela di Giacò Francesco fu Giovanni, dom. a Bari.	Angeloro *Ottavo* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	36694	100 —	Congregazione di Carità di Nocera *Inferiore* (Salerno) per la dotazione della Istituzione di pubblica beneficenza pro orfane di guerra.	Congregazione di Carità di Nocera *Superiore* (Salerno) ecc. come contro.
Cons. 5 % Polizza comb.ti	13777	20 —	*Amare* Pellegrino di Angelo, dom. in Atripalda (Avellino).	*D'Amore* Pellegrino di Angelo, dom. come contro.
Cons. 5 %	498889	455 —	Donnarumma *Giuseppa* fu *Giuseppe*, minore sotto la tutela di Montuori Eugenio fu Vincenzo, dom. a Gragnano (Napoli).	Donnarumma *Giuseppina-Maria-Anna* fu *Francesco-Saverio*, minore ecc. come contro.
»	325503	60 —	Miserandino *Ottavio* di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Petralia Soprana (Palermo).	Miserandino *Damiano-Vincenzo* di Salvatore, minore ecc. come contro.
» »	340487 340486	80 — 80 —	*Villano* Anna } di Aniello, minori sotto *Villano* Francesca } la p. p. del padre, dom. a Resina (Napoli).	*Villani* Anna } di Aniello, minori ecc. *Villani* Francesca } come contro.
»	258409	255 —	Danusso *Michele* fu Secondo, dom. a Priocca (Cuneo).	Danusso *Modesto-Michele-Giovanni* fu Secondo, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 ottobre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6862)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso pel conferimento di posti gratuiti nei Convitti del Regno ad alunni maschi dei Regi istituti magistrali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272, concernente provvedimenti per l'istruzione magistrale;

Veduto il regolamento emanato con R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067;

Veduta la legge 25 maggio 1932, n. 568;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per il conferimento di n. 10 posti gratuiti da godersi in Convitto in favore di alunni maschi di Regi istituti magistrali esistenti in città sedi di Convitti nazionali o Convitti tenuti da Provincie, da Comuni o da altri Enti forniti di personalità giuridica.

Art. 2.

Ai posti suddetti potranno aspirare i giovani cittadini italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, i quali siano alunni di Regi istituti magistrali, appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e risultino meritevoli per condotta e profitto.

Art. 3.

Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

Art. 4.

I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale degli Istituti di educazione) non oltre il 30 novembre 1932.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente, e i sentimenti italiani della famiglia stessa;

c) certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante e impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri (legalizzato);

d) attestazione della Presidenza di un Regio istituto magistrale comprovante l'iscrizione dell'aspirante nel corrente anno scolastico e pagella scolastica dell'ultimo anno di studio col risultato dello scrutinio finale o certificato degli ultimi esami eventualmente sostenuti;

e) certificato podestarile sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età e la professione dei componenti la medesima (legalizzato);

f) certificato del procuratore delle imposte circa l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante o dai genitori, nel luogo di residenza o nei luoghi di residenza e di origine quando sieno diversi;

g) tutti gli altri documenti che l'aspirante ritenga utile di presentare e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra, o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, ai figli di mutilati o invalidi di guerra e di decorati al valore militare, e agli iscritti all'Opera nazionale Balilla.

Art. 6.

I vincitori del concorso decadranno dal beneficio se lasceranno trascorrere venti giorni dalla comunicazione senza prenderne possesso.

I vincitori che abbiano accettato godranno del beneficio fino al conferimento degli studi presso l'Istituto magistrale.

Il godimento cessa per uno dei motivi indicati nell'art. 11 del R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067.

Art. 7.

Il Ministero corrisponde per ogni posto gratuito la retta di L. 4300 per il primo anno di godimento e di L. 3500 per gli anni successivi.

I Convitti che intendono ottenere l'assegnazione di vincitori del concorso dovranno previamente impegnarsi a provvedere, mediante la retta stabilita, a tutte le spese di mantenimento, a quelle accessorie, e a quelle di primo ingresso.

Art. 8.

Il godimento del posto gratuito è incompatibile con quello di una delle borse di studio previste dal R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067.

Roma, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(6911)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il posto di direttore straordinario della Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il R. decreto 5 novembre 1931 (registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1931, registro 23 Ministero agricoltura e foreste, foglio 95), concernente l'istituzione della Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 16 giugno 1932, recante norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Vista la lettera in data 29 agosto 1932-X, n. 5641/1-3-1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica l'autorizzazione, concessa da S. E. il Capo del Governo, a bandire il concorso pel posto di direttore straordinario presso la predetta Regia stazione;

Vista la proposta del Comitato amministrativo della Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie (gruppo *A*, grado 7°) di cui alla tabella *B* annessa al Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, con lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 19.000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 5200, soggetti alla riduzione del 12 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) entro tre mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, la loro domanda in carta bollata da L. 5, con l'indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in sei copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Queste ultime dovranno essere presentate in cinque esemplari. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

f) il certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

g) l'attestato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali occupino posti di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la data di scadenza del concorso fissata col presente decreto anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per lo svolgimento del concorso, oltre alle norme di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, si osserveranno in quanto applicabili, le norme vigenti per i concorsi a posti di professore nei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, fatta eccezione dell'esperimento didattico.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed alla legge 6 giugno 1929, n. 1024. I concorrenti, per usufruire delle preferenze stabilite da tali disposizioni dovranno presentare, in allegato alla domanda, lo stato del servizio militare o il foglio matricolare e lo stato di famiglia.

I concorrenti che appartenessero alla M.V.S.N., al Partito Nazionale Fascista o ad Organizzazioni sindacali, dovranno dichiararlo nella domanda, documentando la data di iscrizione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(6912)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.